Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 20 febbraio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO
Leggi e Decreti

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1.

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 31 *gennaio* 1948:

Art. 1.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Art. 2.

Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Art. 3.

La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa.

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, nè sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

Finchè durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.

Art. 4.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Saragat — Pacciardi — Togni — Sforza — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Facchinetti — Gonella — Tupini — Segni — Corbellini — D'Aragona — Tremelloni — Fanfani — Merzagora — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47.
Disposizioni sulla stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948:

Art. 1.
Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Art. 2.
Indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonchè il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Art. 3.
Direttore responsabile.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

Art. 4.
Proprietario.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Art. 5.
Registrazione.

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonchè il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Art. 6.
Dichiarazione dei mutamenti.

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7.
Decadenza della registrazione.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Art. 8.
Risposte e rettifiche.

Il direttore o vice direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità, purchè le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.

La rettifica non può sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potrà, tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto è punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Art. 9.

Pubblicazione obbligatoria di sentenze.

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 10.

Giornali murali.

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.

L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11.

Responsabilità civile.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12.

Riparazione pecuniaria.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13.

Pene per la diffamazione.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila.

Art. 14.

Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Art. 15.

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Art. 16.

Stampa clandestina.

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore nè quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Art. 17.

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 18.

Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6.

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 19.

False dichiarazioni nella registrazione di periodici.

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.

Art. 20.

Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Art. 21.

Competenza e forme del giudizio.

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede col rito direttissimo.

E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

Art. 22.

Periodici già autorizzati.

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Abrogazioni.

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 24.

Norme di attuazione.

Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 25.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Saragat — Pacciardi — Togni — Sforza — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Facchinetti — Gonella — Tupini — Segni — Corbellini — D'Aragona — Tremelloni — Fanfani — Merzagora — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 1948, n. 48.

Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948:

Art. 1.

(*Esenzione dal procedimento di dispensa dal servizio*).

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria appartengano, aventi grado inferiore al 5°, o parificato, della classificazione statale, sono esenti dal procedimento di dispensa dal servizio, di cui al decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, salvo che si trovino nelle condizioni prevedute nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 2 del decreto medesimo, limitatamente, per quanto riguarda la lettera *g*), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi.

I procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti del personale, di cui al comma precedente, sono estinti e le decisioni di dispensa dal servizio, non ancora seguite dall'adozione del relativo provvedimento della competente Amministrazione, rimangono prive di effetto.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato, la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, è deliberata dal capo dell'Amministrazione, salvo che esse abbiano provveduto al riguardo, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

Il provvedimento di parificazione ai gradi superiori al 6° può essere impugnato dagli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni, con ricorso al Consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione. Il ricorso può essere proposto anche contro i provvedimenti di parificazione adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dalla data anzidetta. La proposizione del ricorso, se l'interessato è stato già dispensato dal servizio in seguito a procedimento di epurazione, importa la sospensione del termine stabilito nel comma secondo del successivo art. 2 fino alla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato.

Art. 2.

(*Revoca dei provvedimenti di dispensa*).

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 5°, o parificato, già dispensati dal servizio per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'art. 1, possono chiedere all'Amministrazione da cui dipendevano che, revocato il provvedimento di dispensa, siano riassunti in servizio ovvero collocati a riposo.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione è tenuta a provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto.

La disposizione del comma primo si applica anche ai dipendenti di grado superiore al 6°, dispensati dal servizio nel giudizio di epurazione per motivi diversi da quelli contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

Per i dipendenti di grado superiore al 6° il provvedimento di revoca è adottato in seguito a giudizio del Consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione. All'uopo l'interessato deve proporre ricorso, nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Consiglio di Stato, il quale giudica se sussistono le condizioni che legittimano la dispensa per motivi contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Qualora sia ritenuto che tali condizioni non sussistono, il provvedimento di revoca della dispensa deve essere adottato dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato.

L'Amministrazione ha facoltà di collocare in disponibilità, per il periodo di due anni, i dipendenti riassunti ai sensi dei commi primo e terzo e, trascorso tale periodo, può collocarli a riposo.

Durante il periodo della disponibilità spetta ai dipendenti un assegno mensile pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze, che non presuppongono la presenza del dipendente in ufficio. Sono, nel resto, applicabili le disposizioni vigenti sulla disponibilità degli impiegati civili dello Stato.

Coloro che appartenevano a carriere, i cui ordinamenti prescrivono il collocamento a riposo in seguito al raggiungimento di limiti di età tassativamente stabiliti, e che, dopo la dispensa, hanno raggiunto i detti limiti, sono collocati a riposo con lo stesso provvedimento che dispone la revoca della dispensa. Sono parimente collocati a riposo, all'atto della revoca della dispensa, coloro che appartenevano a carriere diverse da quelle suindicate e che, avendo già raggiunto venti anni di servizio, hanno altresì compiuto il sessantacinquesimo anno di età. In entrambi i casi il collocamento a riposo decorre dal giorno dei raggiunti limiti di età. Se, però, nel secondo caso, il limite di età era stato raggiunto prima della dispensa, il collocamento a riposo decorre dalla data di questa.

Art. 3.

(Effetti della revoca del provvedimento di dispensa).

Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute da parte del personale e degli enti.

Qualora all'atto della dispensa sia stata liquidata, a titolo di trattamento di quiescenza, una indennità *una tantum,* questa è detratta dalla indennità spettante alla cessazione del rapporto disposta sia ai sensi dell'articolo precedente, sia dopo la riassunzione.

Tuttavia, se il trattamento di quiescenza al momento della cessazione del rapporto d'impiego consiste nella pensione, la indennità riscossa all'atto della dispensa deve essere restituita. E' ammessa però la restituzione rateale con trattenute, non superiori al quinto, sugli assegni spettanti durante l'attività di servizio o durante la disponibilità ovvero sulle mensilità di pensione.

Per quanto concerne il rimborso dell'indennità *una tantum,* di cui ai due commi precedenti, rimane salva l'applicazione, riguardo ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle norme dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, rimane altresì salva l'applicazione delle norme relative alla riassunzione in servizio, contenute negli ordinamenti delle Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, riguardo al personale iscritto alle Casse medesime.

Art. 4.

(Riserva del procedimento disciplinare).

Nei riguardi dei dipendenti contemplati nell'art. 1, per i quali cessa il procedimento di dispensa, e di quelli riassunti in servizio, ai sensi dell'art. 2, l'Amministrazione ha facoltà di promuovere giudizio disciplinare, qualora i fatti, per i quali fu pronunciata la dispensa ovvero fu iniziato il procedimento per la dispensa stessa, costituiscano infrazione disciplinare.

Non si fa luogo al giudizio disciplinare se il dipendente, entro dieci giorni dalla data della contestazione degli addebiti, chiede di essere collocato a riposo.

Art. 5.

(Revoca dei provvedimenti di retrocessione).

I provvedimenti di retrocessione di grado o di restituzione nel ruolo di provenienza, adottati in seguito a procedimento di epurazione, possono essere revocati, su domanda degli interessati, da presentarsi non oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, qualora, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione o del diverso organo preposto alla carriera del personale, il richiedente ne sia ritenuto meritevole in base alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli di carriera.

La revoca del provvedimento ripristina, ai soli effetti giuridici, la posizione di ruolo e di anzianità posseduta dal dipendente alla data del provvedimento stesso. Qualora non vi sia disponibilità di posti nel grado, il dipendente che nel grado stesso occupa l'ultimo posto nel ruolo di anzianità, è collocato in soprannumero, salvo il riassorbimento nelle successive vacanze.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando nel grado, in cui dovrebbe essere reintegrato il dipendente, è preveduto un solo posto di ruolo e questo posto è coperto.

Art. 6.

(Provvedimenti di collocamento a riposo nei confronti dei dipendenti di grado superiore al 6°).

Quando il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ovvero dell'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, sia annullato per incompetenza ovvero per inosservanza di termini, il

provvedimento stesso può essere nuovamente adottato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione presa entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di annullamento.

Se l'annullamento ha avuto luogo con decisione del Consiglio di Stato, il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della decisione stessa e, se la comunicazione è stata eseguita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla data stessa.

A coloro che sono collocati a riposo, ai sensi del comma primo, spetta, a decorrere dalla data del nuovo provvedimento, il trattamento economico stabilito per i dipendenti collocati a riposo in virtù delle disposizioni richiamate nell'anzidetto comma primo.

Art. 7.

(Casi di incompatibilità riguardo ai dipendenti dello Stato).

I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche inamovibili, e i segretari comunali, che sono riassunti in servizio in seguito a proscioglimento del giudizio di epurazione, qualora siano riconosciuti incompatibili a riassumere le funzioni nella stessa sede o nello stesso ufficio, possono essere comandati temporaneamente ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio.

Nel caso della incompatibilità preveduta nel comma precedente, se la riassunzione in servizio avviene in seguito alla estinzione del procedimento di dispensa, preveduta nel comma secondo dell'art. 1, ovvero in seguito ad annullamento od a revoca del provvedimento di dispensa, adottato in seguito al giudizio di epurazione, o del provvedimento di collocamento a riposo, adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, o dell'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, i dipendenti possono pure essere trasferiti ad altro ruolo, d'importanza corrispondente, anche di Amministrazione diversa, conservando il trattamento economico e giuridico inerente al grado rivestito e prendendo posto dopo l'ultimo dei pari grado in servizio nel ruolo medesimo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando non ricorrono le anzidette ragioni di incompatibilità, qualora per il grado del ruolo a cui sarebbe assegnato il dipendente riammesso sia preveduto un solo posto di organico e questo posto è coperto.

La dichiarazione di incompatibilità nella sede o nell'ufficio è pronunciata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione o il diverso organo preposto alla carriera del personale al quale il dipendente appartiene.

I provvedimenti di comando e di trasferimento, preveduti nel presente articolo, possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in servizio. Per i dipendenti già riassunti il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

(Casi di incompatibilità riguardo ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato).

I dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, che si trovano nelle condizioni prevedute nei primi due commi dell'articolo precedente, possono essere collocati a riposo, qualora non sia possibile una diversa utilizzazione della loro opera ovvero essi vi si oppongano, e sempreché abbiano raggiunta l'anzianità minima di servizio richiesta per il trattamento di quiescenza o di previdenza.

Nel caso preveduto nel comma precedente, oltre a quanto è dovuto per effetto del trattamento di quiescenza o di previdenza, è corrisposta al dipendente collocato a riposo una speciale indennità di buonuscita a carico dell'ente medesimo, variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di un'annualità del solo stipendio. I dipendenti che si oppongono ad una diversa utilizzazione della loro opera non hanno diritto a tale indennità di buonuscita.

I dipendenti di cui al primo comma, se non hanno raggiunto l'anzianità minima di servizio richiesta per il collocamento a riposo, o per altra forma analoga di cessazione del rapporto di impiego, sono collocati in disponibilità; ma, al raggiungimento di detta anzianità, qualora a giudizio discrezionale dell'Amministrazione permanga la ragione di incompatibilità, possono essere collocati a riposo e, in questo caso, si applicano le disposizioni del precedente comma.

Durante il periodo della disponibilità spetta al dipendente un assegno mensile pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze che non presuppongono la presenza dell'impiegato in ufficio. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiamare in servizio il dipendente che trovasi in disponibilità, quando ritenga cessata, a suo giudizio discrezionale, la ragione dell'incompatibilità.

I provvedimenti di collocamento a riposo o in disponibilità possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in servizio. Per i dipendenti già riassunti il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro competente.

Art. 9.

(Dipendenti di istituti di interesse nazionale e di determinate imprese ed aziende).

Le disposizioni degli articoli precedenti, tranne quelle dell'art. 3, si osservano, in quanto applicabili, anche rispetto al personale degli istituti di interesse nazionale e delle imprese ed aziende indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

Per il personale menzionato nel comma precedente la liquidazione delle competenze dovute alla cessazione del nuovo periodo di servizio è effettuata senza tener conto del servizio anteriormente prestato.

Art. 10.

(Revoca delle cancellazioni dagli albi professionali).

Sono revocate le cancellazioni dagli albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, disposte anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, per motivi di epurazione non preveduti dalle norme vigenti.

I provvedimenti di revoca sono disposti dagli organi incaricati della tenuta degli albi, su domanda degli interessati, da presentarsi, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Qualora manchi l'organo preposto alla tenuta

dell'albo o esso non decida nel termine suindicato, il provvedimento di revoca è adottato dal primo presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione è istituito l'albo dal quale il richiedente fu cancellato o da un magistrato della Corte stessa delegato dal primo presidente.

Art. 11.

(Incapacità a ricoprire le cariche di amministratori, di sindaci o di liquidatori di società).

Fermi gli effetti, a favore degli interessati, delle decisioni pronunciate nei giudizi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, le incapacità sancite dall'art. 1 del decreto stesso a ricoprire cariche di amministratori, di sindaci o liquidatori di società cessano di avere vigore con le eccezioni e con le modalità seguenti:

a) nei riguardi delle persone contemplate nel n. 3: con il riacquisto dei diritti sospesi o perduti per effetto delle sanzioni inflitte ai sensi del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149;

b) nei riguardi delle persone che, per aver rivestita una delle cariche fasciste indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945, siano incorse nella sospensione del diritto elettorale: con il riacquisto del diritto stesso;

c) nei riguardi delle altre persone indicate al n. 4 ed al n. 5: con la entrata in vigore del presente decreto.

Le anzidette incapacità restano ferme nell'ipotesi di condanna per delitti preveduti nel titolo I del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, anche quando la condanna non comporti la interdizione dai pubblici uffici ed ancorchè sia intervenuta amnistia, e nell'ipotesi di confisca di beni ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, dell'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 1945, n. 364, ovvero dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134, e successive modificazioni.

La riabilitazione importa la cessazione delle incapacità predette anche nelle ipotesi prevedute nel comma precedente.

La cessazione delle incapacità menzionate in questo articolo ha luogo di diritto al verificarsi delle condizioni ivi prevedute.

Art. 12.

(Incapacità ad assumere appalti di opere pubbliche o ad ottenere concessioni di servizi pubblici).

Le incapacità sancite dall'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, cessano di avere vigore; ma le pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di escludere dagli appalti di opere pubbliche e dalle concessioni di servizi pubblici, con provvedimento insindacabile, le società e le imprese, i cui amministratori o titolari si trovino nelle condizioni di incapacità prevedute nell'articolo precedente.

Art. 13.

(Emanazione di norme integrative).

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SARAGAT — PACCIARDI — TOGNI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 49.
Rivalutazioni per conguaglio monetario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, possono essere calcolate, con effetto dall'anno 1947, applicando ai valori determinati in base al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario stabiliti nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, moltiplicati per 3,60.

E' stabilito in 3,60 il coefficiente di rivalutazione per conguaglio monetario dei capitali investiti nell'anno 1945.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.

Art. 2.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione delle quote di ammortamento determinate ai sensi dell'articolo precedente, se non in quanto abbiano proceduto alla rivalutazione in bilancio dei corrispondenti cespiti.

Per l'esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la detrazione delle quote di ammortamento determinate ai sensi dell'art. 1 è ammessa anche se la rivalutazione dei cespiti non è esposta in bilancio.

Art. 3.

Gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare, nelle loro relazioni all'assembea, i criteri ed i coefficienti adottati per la rivalutazione delle singole categorie di cespiti ed attestare che la rivalutazione stessa è stata effettuata con riguardo alla consistenza dei beni, alla loro capacità produttiva ed all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

Nelle relazioni annuali degli amministratori e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2423, ultimo comma, e 2432, secondo comma, del Codice civile, devono essere indicate le quote di ammortamento calcolate per ciascuna categoria di cespiti.

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci, che non adempiano alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000.

In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per il periodo di due anni, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 2641 del Codice civile.

Art. 4.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria risultanti dall'applicazione del presente decreto possono essere portati ad aumento del capitale per un importo non superiore ai due terzi, a condizione che sia, contemporaneamente, deliberata la emissione di nuove azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni, per un importo non inferiore all'ammontare dei saldi attivi portati ad aumento del capitale.

In ogni caso, i saldi attivi di rivalutazione portati ad aumento del capitale non possono eccedere l'ammontare delle azioni a pagamento o delle obbligazioni convertibili in azioni, effettivamente sottoscritte, e l'ammontare della rivalutazione, effettuata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'art. 1, del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, per quanto non diversamente stabilito nel presente articolo.

Art. 5.

Fino a nuova disposizione, il trasferimento a capitale di saldi attivi di rivalutazione monetaria deve aver luogo mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Le azioni, di cui sia stato aumentato il valore nominale ai sensi del precedente comma, non possono essere frazionate per il periodo di un anno dalla data della deliberazione del trasferimento a capitale dei saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario.

Art. 6.

E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241.

Sui saldi attivi della rivalutazione monetaria effettuata a mente dell'art. 1 del presente decreto, che siano portati ad aumento del capitale, è dovuta l'imposta di registro in ragione del 4 %, pagabile entro sei mesi dalla data del decreto di omologazione della deliberazione di aumento del capitale.

Art. 7.

Le somme dovute allo Stato in applicazione del secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241, sono considerate come anticipato pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale istituita col titolo secondo del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e sono, quindi, portate in deduzione dall'imposta medesima, accertata a mente delle disposizioni contenute nel titolo sopra indicato.

La deduzione è ammessa limitatamente al 21 %, quando la devoluzione ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241.

In ogni caso resta escluso il rimborso della eventuale eccedenza rispetto all'ammontare dell'imposta straordinaria patrimoniale.

Art. 8.

Con effetto dai bilanci approvati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, e successive modificazioni.

Art. 9.

In caso di fusione o di concentrazione la società incorporante o risultante dalla fusione e la società concentrante subentrano alla società incorporata o fusa ed alla società concentrata, ai fini della rivalutazione per conguaglio monetario delle attività comprese nella incorporazione o nella fusione e nella concentrazione, anche se queste hanno avuto luogo prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — GRASSI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1671.

Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1937, numero 2298, convertito in legge, con modificazione, nella legge 31 marzo 1938, n. 542, recante nuove disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a predisporre ed a fare eseguire, sotto le proprie direttive ed il proprio controllo, a mezzo delle istituzioni avicole previste nell'art. 1 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, un piano straordinario di azione allo scopo di riorganizzare ed accrescere la produzione avicola nazionale.

Art. 2.

Nel piano autorizzato con il precedente articolo saranno previste speciali provvidenze intese:

a) al riordinamento delle esistenti istituzioni avicole;

b) allo studio dell'avicoltura rurale;

c) alla distribuzione del materiale selezionato corrispondente alle peculiari condizioni della pollicoltura rurale;

d) al miglioramento dell'attrezzatura tecnica e della gestione dei pollai rurali;

e) al controllo della produzione di materiale avicolo da riproduzione;

f) all'assistenza alle organizzazioni operanti nel campo dell'avicoltura;

g) all'incoraggiamento a tutte le iniziative che siano ritenute utili per la produzione avicola.

Analoghe provvidenze potranno essere attuate a favore della produzione cunicola e degli animali da pelliccia.

Art. 3.

I Pollai provinciali di Torino, Bologna, Roma, Portici e Palermo sono trasformati, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, in Centri avicoli conservando i propri patrimoni.

I Centri avicoli di Bologna, Roma e Portici sono enti aventi personalità giuridica, e sono sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I Centri avicoli di Torino e Palermo, annessi rispettivamente all'Istituto zootecnico o caseario per il Piemonte in Torino e all'Istituto zootecnico per la Sicilia in Palermo e dei quali sono parte integrante, non hanno personalità giuridica propria pur essendo obbligati a mantenere una distinta gestione.

Art. 4.

La gestione di ciascuno dei Centri avicoli di Bologna, Roma e Portici è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto:

1) di due membri scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei quali uno con funzioni di presidente;

2) del capo dell'Ispettorato agrario compartimentale;

3) del veterinario provinciale;

4) di un allevatore in rappresentanza delle organizzazioni avicole;

5) di un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono, in misura di almeno cinquantamila lire annue con continuità, al mantenimento del centro.

Art. 5.

I Centri avicoli disciplineranno il proprio funzionamento tecnico ed amministrativo con norme di carattere interno, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni previste negli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, concernenti la licenza per la produzione a scopo di commercio del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione.

Art. 7.

I Centri e gli Osservatori avicoli, la Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo e l'Istituto nazionale di coniglicoltura « Carlo Pacchetti » di Alessandria sono incaricati della assistenza tecnica dei pollai e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiale da riproduzione.

Art. 8.

Per l'attuazione del presente decreto lo stanziamento previsto dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, per gli esercizi dal 1937-38 al 1946-47, viene esteso agli esercizi dal 1947-48 al 1951-52 e stabilito, per questi ultimi, nella somma annua di lire 7.000.000.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO — SCELBA — GRASSI — GONELLA — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina, pel triennio 1948-1950, i signori:
Cannavò prof. Letterio, medico chirurgo;
Bartolone dott. Gioacchino, medico chirurgo;
Milio prof. Giulio, pediatra;
Pisani avv. Alessandro, esperto in materie amministrative;
Casella dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 192.

(610)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina, pel triennio 1948-1950, i signori:
De Matteis dott. Giovanbattista, medico chirurgo;
Rossetti dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Fanelli dott. Onorio, pediatra;
Santoro dott. Emilio, esperto in materie amministrative;
Bisleti march. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 193.

(611)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947.

Composizione, per l'anno 1948, del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, per le vertenze relative alla liquidazione delle indennità di espropriazione in conseguenza del terremoto del 1908.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 167 del testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del regio decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visti i regolamenti approvati con i regi decreti 6 aprile 1913, n. 512, e 22 agosto 1915, n. 1330;
Visto l'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, n. 123686/24714.4/1.1.2 del 22 ottobre 1947;
Visti i decreti in data 12 ottobre 1947 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e 12 novembre 1947 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 ed art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, per vertenze relative alla liquidazione di indennità di espropriazioni, è composto, per l'anno 1948, dai signori:

Di Leva dott. Giovanni Battista, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Manca dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Celentano dott. Ginevrino, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;
Torrente dott. Andrea, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
Buongiorno ing. Antonio e Rendola ing. Ettore, ispettori generali del Genio civile, arbitri effettivi;
Grandinetti ing. Alfonso e Quintili ing. Cesare, ispettori generali del Genio civile, arbitri supplenti;
Pescatore dott. Gabriele, referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;
Lugo dott. Andrea, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

TUPINI — GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1948
Registro Lavori pubblici n. 3, foglio n. 95. — SALVATORI

(703)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1948.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 26 giugno 1947, con il quale il sig. Ugo Calabi fu Giuseppe è stato riammesso alla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, e che subordina l'esercizio della professione alla condizione che l'interessato abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori;

Visti gli articoli 22 e 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272, che approva l'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente alcune modifiche a disposizioni inerenti alle Borse valori;

Vista la nota n. 167415, del 12 gennaio 1948, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, con la quale si constata che, nonostante le comunicazioni fattegli, il sig. Ugo Calabi non ha provveduto alla ricostituzione del prescritto deposito cauzionale;

Visto il rapporto in data 15 gennaio 1948 del delegato governativo presso la Borsa valori di Roma, concordante con la comunicazione del precitato Ente;

Ritenuto pertanto che sussistono gli estremi per l'applicazione delle disposizioni legislative su indicate;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, il signor Ugo Calabi fu Giuseppe è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 45

(750)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 15 maggio 1933, riguardante la concessione di piscicoltura in un tratto delle acque del fosso Galerio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di piscicultura in acque pubbliche a scopo di piscicultura;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio stesso anno, con il quale venne accordato per 15 anni al defunto signor Fiorenzo Maoli la concessione a scopo di piscicultura nelle acque del fosso Galerio nel tratto compreso fra il ponte della Bufala, sulla via Claudia, ed il ponte della Cacciarella;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo dello stesso anno, con il quale il canone annuo anticipato da corrispondere, venne elevato a L. 200 a decorrere dall'inizio del 2° triennio (15 maggio 1936);

Vista la dichiarazione in data 25 aprile 1946, con la quale gli eredi del signor Fiorenzo Maoli formulano espressa rinuncia alla concessione di cui al citato decreto 15 maggio 1933;

Viste le lettere n. 2683 in data 16 ottobre 1947, con la quale lo Stabilimento ittiogenico di Roma esprime parere favorevole all'accoglimento della rinuncia e n. 56977 del 1° settembre 1947, con la quale il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, manifesta il medesimo parere;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicultura assentita al signor Maoli Fiorenzo, con decreto 15 maggio 1933 di cui alle premesse e di conseguenza le acque in oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Roma è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 12

(659)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1947.

Elenco delle Intendenze di finanza autorizzate a concedere, per l'anno 1948, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza previa richiesta degli enti interessati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, riguardante modificazioni alla legge sul lotto pubblico;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, tombole e pesche di beneficenza potranno essere autorizzate durante l'anno 1948 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1948, agli enti che ne facciano richieste, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo Presidenziale, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	—	3
Alessandria	6	25	3
Ancona	10	25	15
Aosta	2	10	5
Apuania	6	8	3
Aquila	5	5	4
Arezzo	6	8	16
Ascoli Piceno	14	20	72
Asti	6	10	2
Avellino	4	6	6
Bari	2	10	2
Belluno	8	15	1
Benevento	6	2	2
Bergamo	6	20	2
Bologna	18	25	10
Bolzano	1	4	2
Brescia	15	25	5
Brindisi	2	6	2
Cagliari	15	8	—
Caltanissetta	4	—	—
Campobasso	1	3	—
Caserta	6	3	—
Catania	3	5	—
Catanzaro	6	10	—
Chieti	5	15	15
Como	2	20	2
Cosenza	5	10	—
Cremona	8	25	2
Cuneo	5	20	—
Enna	3	8	2
Ferrara	4	15	25
Firenze	7	15	3
Foggia	3	10	—
Forlì	10	8	6
Frosinone	5	10	40
Genova	20	60	5
Gorizia	3	25	20
Grosseto	10	20	20
Imperia	3	6	—
La Spezia	15	17	1
Latina	15	5	45
Lecce	3	3	—
Livorno	5	10	15
Lucca	8	18	8
Macerata	15	15	70
Mantova	15	10	5
Matera	2	1	—
Messina	4	4	2
Milano	10	50	—
Modena	6	15	3
Napoli	8	10	—
Novara	10	35	—
Nuoro	8	6	2
Padova	3	15	20
Palermo	6	6	1
Parma	20	25	3
Pavia	7	20	3
Perugia	20	30	30
Pesaro	6	4	8
Pescara	8	15	30
Piacenza	5	30	—
Pisa	10	15	20
Pistoia	8	12	22
Potenza	4	2	—
Ragusa	2	2	2
Ravenna	10	12	12
Reggio Calabria	5	12	—
Reggio Emilia	15	12	2
Rieti	5	10	15
Roma	30	30	130
Rovigo	4	5	30
Salerno	6	12	—
Sassari	10	25	2
Savona	3	25	—
Siena	5	20	5
Siracusa	5	2	4
Sondrio	3	5	1
Taranto	8	8	—
Teramo	10	5	30
Terni	10	15	60
Torino	10	30	2
Trapani	3	14	2
Trento	10	25	5
Treviso	4	30	20
Udine	5	45	30
Varese	10	20	—
Venezia	5	15	12
Vercelli	5	20	—
Verona	12	20	8
Vicenza	15	30	30
Viterbo	3	7	100

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1948
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 226

(654)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1948.

Liquidazione della Società cooperativa « La Combattente », con sede in Perugia, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 12 dicembre 1947 del Tribunale civile di Perugia, con la quale è dichiarato lo stato d'insolvenza della Società cooperativa « La Combattente » di Perugia, già sottoposta a gestione commissariale;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Perugia in data 13 dicembre 1947;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente suddetto;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « La Combattente » di Perugia, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Luigi Brunelli è nominato liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 277.

(706)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1948.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, approvato con decreto del Capo del Governo 2 marzo 1939 e modificato con decreto del Capo del Governo del 4 febbraio 1943 e con decreto del Ministro per il tesoro 28 luglio 1947;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto medesimo, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 21 agosto 1947;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

1. — Gli articoli 6 (3° comma), 9 (2° comma) e 11 (n. 13) dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia), vengono modificati come appresso:

« Art. 6 (3° comma). — Gli altri consiglieri sono nominati:

due, dall'Amministrazione dell'ospedale ed istituti annessi di Vigevano;

tre, che non devono far parte della predetta Amministrazione, dai seguenti enti, uno per ciascuno:

comune di Vigevano,

Amministrazione provinciale di Pavia,

Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia ».

« Art. 9 (2° comma). — Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo, uno nel quarto ».

« Art. 11 (n. 13). — Sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni ».

2. — E' soppresso l'art. 57 dello statuto predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(653)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1948.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, nel Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, numero 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto 27 novembre 1947, n. 1515, del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Cremona nel Monte di credito su pegno di Milano;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, nel Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, disposta con decreto in data 27 novembre 1947, n. 1515, del Capo provvisorio dello Stato avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte del Monte di credito su pegno di Milano di tutte le attività e di tutte le passività del Monte di credito su pegno di Cremona, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte di Cremona e di ogni obbligazione passiva nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte del Monte di Milano del patrimonio del Monte di Cremona;

c) impegno da parte del Monte di Milano di assicurare il servizio delle operazioni su pegno nella città di Cremona e di devolvere una quota parte degli utili

netti annuali a favore delle opere assistenziali di Cremona, come previsto dall'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

d) impegno del Monte di Milano di riassumere il personale del Monte di Cremona alle stesse condizioni vigenti per i propri dipendenti, in rapporto alle singole qualifiche, con contratto a termine non inferiore ai 10 anni e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, l'assegno che il personale verrà a percepire a titolo di pensione sarà detratto dallo stipendio;

e) il Monte di credito su pegno di Milano è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Cremona la quale è altresì facoltizzata a raccogliere depositi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(680)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1948.

Divieto di pesca del luccio durante il periodo della sua riproduzione nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza e Varese.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1947 che proibisce la pesca del luccio nelle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Varese per il periodo della sua riproduzione e cioè dal 15 febbraio al 15 marzo 1947;

Ritenuto che, giusta segnalazione del Consorzio lombardo per la tutela della pesca, la specie luccio si è ulteriormente rarefatta;

Ritenuto che si rende necessario prorogare per un triennio il provvedimento temporaneo protettivo della specie ittica suddetta;

Ritenuto opportuno che il provvedimento venga esteso anche alle provincie di Como e Piacenza;

Su proposta del Consorzio lombardo per la tutela della pesca;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, del Consorzio lombardo per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, del Consorzio emiliano per la tutela della pesca e delle prefetture interessate;

Visto l'art. 15, lettera *c*) del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Decreta:

Nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza e Varese è proibita la pesca del luccio durante il periodo della sua riproduzione e cioè dal 15 febbraio al 15 marzo per il triennio 1948-1949-1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CARTIA

(751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 febbraio 1948 - N. 24

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325 (1)	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,475
Redimibile 3,50 % 1934	68,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,50
Id. 5 % 1936	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,60
Id. 5 % convertiti 1951	98,425

(1) Con decorrenza dal 26 gennaio 1948.

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Novara, in data 1° ottobre 1947, n. 28774, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Stefano Mastrogiacomo, vice prefetto;

Componenti:

dott. Herbert Carola, medico provinciale;

prof. dott. Vittorio Ferrero, primario chirurgo dell'ospedale maggiore di Novara;

prof. dott. Paolo Pietra, primario medico dell'ospedale maggiore di Novara;
dott. Carlo Garosci, medico condotto;
Segretario:
dott. Enrico Cacciapuoti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(635)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli, in data 15 giugno 1947, n. 6548, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Federico D'Aiuto, vice prefetto;
Componenti:
dott. Gennaro Fusco, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Di Guglielmo, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;
prof. dott. Diego Rodinò, libero docente di patologia speciale chirurgica;
dott. Mario Scherillo, medico condotto;
Segretario:
dott. Pasquale Onorato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(686)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli, in data 15 giugno 1947, n. 6547, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Alberto Arcamone, vice prefetto;
Componenti:
dott. Gaetano Santaniello, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Tesauro, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Napoli;
prof. dott. Carlo Volpe, libero docente in ostetricia;
Immacolata Leonetti, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Michele Taverna.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

(687) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati agli esami per l'abilitazione alla libera docenza ed integrazione di tassa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1460;
Veduta la propria ordinanza 20 gennaio 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1948, con la quale veniva fissato il termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati regolarmente iscritti agli esami di abilitazione alla libera docenza indetti con ordinanza 1° luglio 1947;

Dispone:

Art. 1.

Il termine entro il quale i candidati regolarmente iscritti agli esami di abilitazione alla libera docenza, indetti con l'ordinanza 1° luglio 1947, dovranno far pervenire ai componenti effettivi di ciascuna Commissione — risultante dall'elenco allegato alla sopra citata ordinanza 20 gennaio 1948 — ed al Ministero le loro pubblicazioni, è prorogato al 15 marzo 1948.

Restano ferme tutte le altre modalità previste dalla detta ordinanza 20 gennaio 1948.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1460, tutti i candidati predetti sono tenuti ad integrare la tassa già versata, di L. 2500 con un ulteriore versamento di L. 2500, facendo pervenire direttamente al Ministero (Direzione generale istruzione superiore) entro il 15 marzo 1948, la relativa ricevuta da rilasciarsi da un ufficio del Demanio.

I candidati trovantisi all'estero, che abbiano regolarmente presentato domanda di ammissione agli esami di libera docenza nel termine del 31 agosto 1947, qualora non abbiano già versato la tassa nella misura originaria di L 2500, sono tenuti a versare, nel modo suindicato, l'intera somma di L. 5000.

Roma, addì 18 febbraio 1948

(773) *Il Ministro*: GONELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.